



# Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti<sup>3</sup> (LStup) è modificata come segue:

### *Art. 8a* Sperimentazioni pilota

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati e la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze, può autorizzare sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che:

- a. siano limitate sotto il profilo territoriale, temporale e materiale;
- b. permettano di acquisire conoscenze sull'impatto dei nuovi disciplinamenti sull'impiego stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici, e
- c. siano svolte in modo tale da garantire la protezione della salute e della gioventù nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni pilota. Per questo può derogare agli articoli 8 capoversi 1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e.

II.

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

1 RS 101  
2 FF ...  
3 RS 812.121

<sup>2</sup> La durata di validità della legge è di dieci anni.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, ...

Il presidente: ...

Il segretario: ...

Consiglio degli Stati, ...

Il presidente: ...

La segretaria: ...